

ESENTE DA BOLLO  
ai sensi della L. 3-12-1981 n. 692



*Repubblica Italiana*

*In nome del popolo*

SENT. N. 12

Cron. n. 90

COMMISSARIATO PER IL RIORDINO DEGLI USI CIVICI  
NELLA REGIONE ABRUZZO

Il Commissario f.f.. Dott. *Andrea Dell'Orso*, ha pronunciato la  
seguinte

*SENTENZA*

Nella causa demaniale iscritta al n. 16 del registro generale  
contenzioso civile dell'anno 2018 trattenuta in decisione  
all'udienza del 18 febbraio 2025 e vertente

TRA

AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USO CIVICO DI  
ROCCA S. STEFANO, rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo  
LUDOVICI del foro di L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliata  
presso il suo studio giusta procura in atti;  
ricorrente

E

VOCE DEL LAZIO RADIOTELEVISIONE srl, rappresentata e  
difesa dall'avv. Maria Concetta VANNI del foro di Pescara ed  
elettivamente domiciliato in Città S. Angelo presso il suo studio  
giusta procura in atti;

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'G' or 'A' followed by a flourish.

resistente

NONCHE'

COMUNE DI TORNIMPARTE, in persona del Sindaco legale  
rappresentante pro tempore;

resistente contumace

### CONCLUSIONI

I procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale  
e scritti difensivi in atti.

### MOTIVAZIONE

1.1.La vicenda che ci occupa ha riguardato il riconoscimento della  
natura demaniale (invero, e per quanto in seguito meglio si dirà, non  
oggetto di specifica contestazione) della porzione del terreno sito  
nel Comune di Tornimparte, località Monte Morrone, identificata  
in catasto al fg 5 p.lla 184 (ora 599) ed il rilascio, in favore  
dell'Amministrazione Separata Beni Usi Civici S. Stefano (di  
seguito, e per brevità ASBUC S. Stefano), di tale immobile sul  
quale la società Voce del Lazio Radiotelevisione srl ha installato  
un ripetitore di diffusione radiofonica.

Ad onor del vero, con sentenza n. 9 del 16 agosto 2018 (cron. N.  
156) questo Commissariato ha definito un analogo contenzioso con  
l'associazione Radio Maria dichiarando l'intervenuta cessazione  
della materia del contendere disponendo, al contempo, la  
separazione delle altre causa (tra cui, quindi anche quella in esame)

derivanti tutte dalla presenza di un ripetitore di altre società.

1.2. Nel corso del presente giudizio, si sono regolarmente costituite l'ASBUC S. Stefano e la società Voce del Lazio Radiotelevisione, mentre il Comune di Tornimparte è rimasto contumace.

Volendo fare opera di sintesi, le posizioni delle parti costituite possono essere così compendiate.

Secondo la prospettazione dell'amministrazione separata ricorrono le condizioni per il rilascio del bene (sulla cui demanialità non sono state invero sollevate contestazioni) in quanto il contratto intercorso tra l'ente locale e la società resistente deve ritenersi nullo in quanto non sottoscritto dalla stessa amministrazione.

Per Voce del Lazio, invece, l'utilizzo del bene non può ritenersi *sine titulo* in forza del contratto di concessione del 20 giugno 2016 a cui, peraltro, è stata data anche corretta attuazione mediante il regolare pagamento dei canoni previsti.

Il giudizio è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e, dopo diversi rinvii (concessi anche al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della lite) all'udienza del 18 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. *In limine litis*, non avendovi provveduto in corso di causa va dichiarata la contumacia del Comune di Tornimparte che, sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

3. La domanda dell'ASBUC S. Stefano è fondata e, di conseguenza,

deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito meglio illustrate. Può in effetti ritenersi incontrovertibile (sia perché non adeguatamente contestata, ma anche alla luce delle produzioni documentali tra cui in particolare la sentenza emessa da questo ufficio n. 9/18) la natura demaniale dell'immobile per cui è causa così come anche alcuna censura può essere mossa all'occupazione di una parte dello stesso da parte di Voce del Lazio Radiotelevisione attraverso l'installazione di un impianto di radiodiffusione.

Risulta, sempre per tabulas, che alla data del 20 giugno 2016 il Comune di Tornimparte e la predetta società hanno sottoscritto un accordo per la concessione, per la durata di anni 15 (senza possibilità di rinnovo tacito), della porzione di terreno facente parte del più ampio immobile distinto al fg 8 p.lla 185 (comunque identico a quello in esame).

Nell'accordo, all'art. 4, è stato altresì previsto il pagamento di canoni sia per la pregressa occupazione (stimata complessivamente nella misura di € 1.000) che per l'avvenire (€ 1500 anno maggiorato di ulteriori € 600, per ogni impianto accorpato).

4. L'essenza della lite, alla luce delle prospettazioni delle parti, risiede nello stabilire se con la sottoscrizione del contratto di concessione con l'ente locale Voce del Lazio Radiotelevisione ha, allo stesso tempo, acquisito un diritto alla legittima occupazione del bene demaniale.

La soluzione della questione postula, in definitiva, la delibazione sulla validità del contratto perché sottoscritto dal Comune di Tornimparte e non dall'ASBUC S. Stefano.

Le argomentazioni svolte dall'amministrazione separata devono essere condivise in quanto fondate sia in punto di diritto che di fatto.

Sotto il primo versante, deve richiamarsi la posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità (seppur in un precedente assai risalente nel tempo, ma non contraddetto di decisioni di segno contrario) secondo cui *"Invero, pur essendo incontestabile che nel campo del diritto pubblico le frazioni costituiscono mere circoscrizioni amministrative del Comune, cui come ente unitario fanno capo i rapporti riguardanti l'interesse specifico soltanto di una parte della popolazione quale quella dislocata nella frazione, nel campo del diritto privato invece e sia pure limitata alla titolarità dei beni di proprietà collettiva o di uso collettivo come quelli destinati ad uso civico sia innegabile la soggettivizzazione della comunità agraria frazionale. Infatti, sia l'art. 8 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 che prevede in ordine ai terreni di uso civico il condominio tra Comune e frazioni o tra frazioni dello stesso Comune, sia l'art. 11 della legge stessa che prevede l'appartenenza ai Comune, alle frazioni e all'associazione di terreni di uso civico che siano oggetto di occupazione, sia ancora che l'art. 25 che prevede il trasferimento ai Comuni e alla frazioni dei terreni delle associazioni che vengano*



sciolte postulano in capo alle frazioni la titolarità in atto o l'acquisto di beni in uso civico. Nè detta titolarità può essere intesa nel senso oggettivo della mera destinazione a favore delle Comunità frazionali di beni pur sempre appartenenti al Comune; Una tale interpretazione della normativa non solo troverebbe ostacolo nella lettera della legge ma risulterebbe smentita dalle ulteriori disposizioni contenute nella legge n. 276 del 1957 che attribuisce a Comitati frazionali di specifica elezione da parte dei componenti la stessa Comunità, l'amministrazione dei beni, la quale per sua natura non è limitata a semplici atti materiali bensì è tesa al compimento di atti giuridici eventualmente costitutivi di obbligazioni pur sempre realizzabili con i frutti dei beni oggetto della amministrazione, e contenute nella legge n. 278 del 1957 la quale prevede addirittura la rappresentanza in giudizio delle Comunità agrarie frazionali da parte non già del Sindaco bensì dello stesso Comitato. La intestazione anche catastale dei beni alla Comunità agraria frazionale appare quindi conforme all'ordinamento non avendo ragione alcuna, neppure sotto il profilo della organizzazione amministrativa della stessa, il riferimento mediato dalla titolarità attraverso il Comune" (cfr Cass Civ. Sez II, 8.4.1994 n. 11127).

Una tale opzione ermeneutica del plesso normativo è stata confermata anche nella citata sentenza 9/18 in cui si legge "La

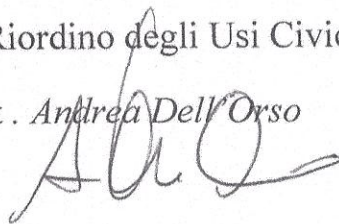
Il Commissario per il Riordino degli Usi Civici in Abruzzo  
f.f., dott. Andrea Dell'Orso, definitivamente pronunciando sulla  
causa demaniale n. 16/18 , così provvede:

- a) Dichiarare la contumacia di Comune di Tornimparte;
- b) Accerta e dichiara la natura demaniale del terreno sito nel  
Comune di Tornimparte oggetto di causa;
- c) Dichiarare la nullità di qualsiasi altro atto di disposizione o di  
concessione che abbia avuto per oggetto tale fondo;
- d) Ordina la reintegra del predetto terreno in favore di ASBUC  
Rocca S. Stefano;
- e) Dispone che la presente sentenza sia trascritta nei competenti  
Pubblici Registri Immobiliari a cura del Comune di  
Tornimparte ed a spese di Voce del Lazio Radiotelevisione;
- f) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- g) Condanna Voce del Lazio Radiotelevisione al pagamento  
delle spese postali che si liquidano in € 13,60 ;

Così deciso a L'Aquila il 20 maggio 2025

Il Commissario f.f. per il Riordino degli Usi Civici in Abruzzo

Dott. *Andrea Dell'Orso*



IN SEGRETERIA

GIORNO 20.05.2025

IL CANCELLIERE  
ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
*Marta Laura Paolotti*

